



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Segreteria del Direttore Generale

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 858/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, che regola, tra l'altro, l'immatricolazione dei veicoli di fine serie e fissa i termini delle relative scadenze;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19*»;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 248 del 3 agosto 2020, con il quale è stata consentita una ulteriore proroga per un periodo di centoventitrè giorni per l'immatricolazione di veicoli di fine serie conformi ad omologazioni scadute e per i quali era già stata autorizzata, con specifico provvedimento, l'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, a norma dell'articolo 27 della citata direttiva 2007/46/CE, nel periodo compreso dal 31 gennaio al 2 giugno dell'anno 2020;

Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 classe I, non conformi alla fase euro 6d ISC-FCM, linea AP, della tabella 1, dell'appendice 6, dell'allegato 1, del Regolamento (UE) della Commissione europea e del Consiglio n. 692/2008 del 18 luglio 2008, come modificato dai successi Regolamenti (UE) 2017/1151 e 2018/1832, possono essere immatricolati unicamente quali veicoli di fine serie;

Considerato che il permanere dello stato di emergenza ed il suo significativo inasprimento a causa della recrudescenza dell'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili determina in molte regioni un generale o parziale obbligo di dimora per i cittadini, con significative limitazioni alla libertà di movimento, nonché la sospensione o la grave limitazione dell'insieme delle attività economiche, commerciali ed industriali, con la sola eccezione per quelle operanti in campo medico-sanitario, alimentare e strategico;

Valutata la grave ripercussione della situazione epidemiologica in atto sulle attività produttive ed industriali, tra le quali il settore dell'industria automobilistica, con conseguente uguale ripercussione sulla catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali, anche con specifico riguardo all'occupazione, nonché sugli acquisti dei veicoli in giacenza, sul cui smaltimento la gravità dell'attuale situazione pandemica non consente previsioni nemmeno riferibili ai tempi di un'ordinata ripresa della produzione oltre che dell'intera filiera e, conseguentemente, della vendita del prodotto finito;

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica in atto concretizza una causa di forza maggiore, connotata dai caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile e che, conseguentemente, si rende necessario autorizzare, con specifico provvedimento, l'immatricolazione secondo la procedura di fine

serie, rinnovando ed ampliando quanto già disposto dal citato decreto dirigenziale prot. n. 248 del 3 agosto 2020;

DECRETA:

Articolo unico

1. In considerazione dell'applicazione della fase euro 6d ISC-FCM ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 classe I, prevista dal Regolamento (UE) 692/2008 e successive modifiche, per l'immatricolazione secondo la procedura di fine serie, di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) 858/2018, di tali veicoli, muniti di un'omologazione UE valida al momento della loro produzione e non ancora immatricolati alla data del 1° gennaio 2021, non si applicano i limiti di cui all'allegato V, parte B Regolamento (UE) 858/2018, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo 49 del citato Regolamento (UE).
2. La procedura indicata al comma 1 è limitata ai veicoli muniti di un certificato di conformità valido al 31 dicembre 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro CALCHETTI)